

OGGETTO: *Emanazione del Regolamento tasse e contributi dell'Università Europea di Roma per l'iscrizione all'a.a. 2024/2025, applicabile agli studenti iscritti fino all'a.a. 2022/23.*

UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA

Il Rettore

VISTI gli articoli 3 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, avente ad oggetto "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica [D.M. 3 novembre 1999](#), n. 509";

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificata dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante disposizioni relative alla determinazione e ai campi di applicazione dell'ISEE, e in particolare l'art.8;

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, inerente al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (cd. Legge di bilancio 2022);

VISTO il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2021, n. 1320, recante "Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al D.Lgs. n. 68/2012, in applicazione dell'art. 12 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152", ad integrazione del Decreto Ministeriale n. 157 del 12 febbraio 2021, n. 157;

VISTO lo Statuto dell'Università Europea di Roma, emanato con D.R. 30 aprile 2018, n. 33/18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale del 16 maggio 2018, n. 112 e successivamente modificato con D.R. n. 89/24 del 18 giugno 2024;

VISTO il Regolamento Generale dell'Università Europea di Roma, emanato con D.R. 13 giugno 2019, n. 96/19;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 37/20 del 18 marzo 2020;

VISTA la delibera n. 71/24/CDA adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Europea di Roma, nell'adunanza del 26 giugno 2024, avente ad oggetto l'approvazione del Regolamento tasse e contributi accademici dell'Università Europea di Roma per l'iscrizione all'a.a. 2024/2025, applicabile agli studenti iscritti fino all'a.a. 2022/23",

Il Rettore

**Decreta
Articolo unico**

È emanato il Regolamento tasse e contributi per l'iscrizione all'a.a. 2024/2025, applicabile agli studenti iscritti fino all'a.a. 2022/23, che si allega al presente decreto per formarne parte integrante.

Il Regolamento entra in vigore, con effetto abrogativo del precedente, dalla data del presente Decreto, che viene pubblicato sul sito internet dell'Università Europea di Roma all'indirizzo www.universitaeuropediroma.it (Ateneo – Regolamenti).

Roma, 03 luglio 2024

Il Rettore

Prof. P. Amador Barrajon Muñoz, L.C.

REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI ANNO ACCADEMICO 2024/2025
(per gli studenti iscritti fino all'a.a. 2022/23)

Indice

- Art. 1 - Ambito di applicazione ed entrata in vigore
- Art. 2 - Composizione della contribuzione
- Art. 3 - Modalità di pagamento dei contributi accademici
- Art. 4 - Tassa regionale per il diritto allo studio (DiscoLazio)
- Art. 5 - Indennità di mora
- Art. 6 - Iscrizione a singole attività formative
- Art. 7 - Contributi speciali
- Art. 8 - Esonero dal pagamento dei contributi accademici e modalità di presentazione
- Art. 9 - Esonero totale dal pagamento dei contributi accademici
- Art. 10 - Esonero parziale dal pagamento dei contributi universitari
- Art. 11 - Modalità di valutazione delle condizioni economiche e di merito
- Art. 12 - Controlli sulle dichiarazioni e autocertificazioni
- Art. 13 - Termini e modalità di presentazione delle domande
- Art. 14 - Borse di studio
- Art. 15 - Dottorati di ricerca
- Art. 16 - Studenti stranieri
- Art. 17 - Pubblicità
- Art. 18 - Norme di rinvio

Allegato - 1

Allegato - 2

REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI ANNO ACCADEMICO 2024/2025

Art. 1

Ambito di applicazione ed entrata in vigore

Il presente regolamento definisce i criteri per la determinazione delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti che al momento di entrata in vigore del presente Regolamento risultino già iscritti presso l'Università Europea di Roma, per l'iscrizione ai Corsi di laurea e di laurea magistrale, per l'iscrizione ai dottorati di ricerca, per l'anno accademico 2024/2025, i criteri per la concessione dell'esonero totale e parziale dal pagamento delle tasse e dai contributi accademici, nonché i criteri generali per l'assegnazione delle borse di studio.

Ai sensi della L. n. 33 del 12.04.2022 (Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore), è possibile iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea magistrale o di master o di dottorato o di corso di specializzazione.

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua emanazione.

Art. 2

Composizione della contribuzione

Gli studenti che intendano iscriversi ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico attivati presso l'Università Europea di Roma sono tenuti al versamento delle seguenti tasse e contributi:

- a) tassa di iscrizione;
- b) imposta di bollo assolta virtualmente;
- c) contributi accademici.

La tassa regionale andrà versata come indicato nell'art. 4 del presente Regolamento.

Gli importi dovuti per l'A.A. 2024/2025, distinti per Corso di laurea, sono espressamente indicati nell'allegato n. 1 al presente Regolamento.

Con l'avvenuta iscrizione ad un Corso di studi, lo studente dichiara di aver preso conoscenza e di accettare tacitamente le norme previste dal presente Regolamento.

Art. 3

Modalità di pagamento dei contributi accademici

Tutti gli studenti, dopo aver formalizzato l'iscrizione ad uno dei Corsi di studio, sono tenuti al pagamento dei contributi accademici, i cui importi sono indicati nelle tabelle allegate al presente Regolamento (Allegato n. 1).

Il Rettore

Sono previste le seguenti modalità di pagamento:

- a) **in unica soluzione**, usufruendo di una **riduzione del 5%** sull'ammontare complessivo dei contributi accademici. In tal caso, lo studente dovrà farne espressa richiesta inviando una mail all'Economato (economato@unier.it) e il pagamento dovrà essere effettuato entro il **18/10/2024**. Il pagamento in unica soluzione sia della tassa di iscrizione che dei contributi accademici che dell'imposta di bollo virtuale, dopo il 20/09/2024, non comporterà l'applicazione dell'indennità di mora prevista per il pagamento in ritardo della tassa di iscrizione.

Tale riduzione non si applica al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria e al Corso di Laurea Triennale in Turismo e valorizzazione del territorio.

- b) **in quattro rate**, come indicato nella tabella allegata (Allegati n. 1), secondo le seguenti scadenze:
- **I rata:** entro il **08/11/2024**;
 - **II rata:** entro il **06/12/2024**;
 - **III rata:** entro il **07/03/2025**;
 - **IV rata:** entro il **09/05/2025**.

Il mancato rispetto dei suddetti termini di scadenza comporterà l'applicazione dell'indennità di mora come indicato nell'art. 5 del presente Regolamento.

*La rateizzazione del pagamento dei contributi accademici è un'agevolazione concessa agli studenti, conseguentemente, **l'eventuale rinuncia agli studi non esonera dal pagamento dell'intero ammontare o dell'ammontare residuo dei contributi universitari dell'anno accademico a cui si era iscritti.***

In **nessun caso** si procederà alla restituzione delle tasse e dei contributi pagati in seguito al perfezionamento dell'iscrizione ad un anno di corso (R.D. 04/06/1938 n. 1269).

La modalità ordinaria di pagamento dei contributi accademici è il MAV ON-LINE (Pagamento Mediante Avviso), reso disponibile dal sistema informatico di Ateneo. (La ricezione dello stesso in Economato avviene dopo 2-3 giorni lavorativi)

È possibile effettuare il pagamento anche presso lo sportello dell'Economato mediante carta di credito o bancomat.

Gli studenti possono rivolgersi allo sportello dell'Economato per richiedere ulteriori informazioni.

Art. 4

Tassa regionale per il diritto allo studio (DiscoLazio)

Tutti gli studenti iscritti ed i Dottorandi (con o senza borsa) presso le Università statali e non statali, gli istituti universitari e le istituzioni AFAM con sede legale nella Regione Lazio, sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio. La tassa è dovuta anche in caso di iscrizione ad Università telematiche o di trasferimento da Università aventi sede legale in altre regioni.

Il Rettore

La tassa regionale per il diritto allo studio è dovuta in caso di revoca o decadenza della borsa di studio.

Come pagare la tassa regionale:

La tassa regionale deve essere pagata in unica soluzione all'atto di iscrizione attraverso il sito PagoPa (<http://www.laziodisco.it/pagopa/>)

Gli studenti sono tenuti alla conservazione della ricevuta comprovante il pagamento.

Sono esonerati dal pagamento gli studenti: con handicap pari o superiore al 66%.

DiSCoLazio non rilascia ricevute attestanti il pagamento: la ricevuta è costituita dalla quietanza di pagamento emessa dalla banca.

La vigente normativa affida a Università e Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale il compito di verificare l'avvenuto versamento della tassa regionale per il diritto allo studio prima di procedere all'iscrizione.

Art. 5 Indennità di mora

Il pagamento delle tasse e dei contributi universitari deve essere effettuato entro le scadenze previste dal presente Regolamento.

In caso di ritardo nei pagamenti sarà applicata un'**indennità di mora**, secondo le modalità riportate nella seguente tabella:

Indennità di Mora A.A. 2024/2025		
Scadenza Termini	DA 15 A 60 GIORNI DI RITARDO	OLTRE 60 GIORNI DI RITARDO
Per tutti i corsi di studio	€ 45,00	€ 100,00

Gli studenti che si iscrivono ad anni successivi dopo il **20/09/2024** sono tenuti anche al pagamento delle rate già scadute al momento dell'iscrizione unitamente alla indennità di mora.

Gli studenti che hanno presentato richiesta di esonero per "attesa di laurea" (vedi Regolamento di carriera dello studente), ma che non presentano domanda di ammissione alla sessione di laurea invernale (ultima sessione utile per l'A.A. 2023/2024) e che si iscrivono fuori corso dal 16/12/2024 ed entro il 30/12/2024 non devono pagare l'indennità di mora. Dopo tale data, sarà applicata l'indennità di mora nella misura indicata nella tabella del presente articolo.

Il Rettore

Regolarità della posizione amministrativa

Gli studenti che non siano in regola con il pagamento dei contributi accademici e di eventuali indennità di mora, fino alla regolarizzazione della propria posizione amministrativa, non potranno:

- effettuare la prenotazione agli esami di profitto;
- sostenere gli esami di profitto;
- non saranno ammessi all'esame di laurea;
- ottenere il trasferimento presso altro Ateneo o altro corso di laurea;
- fare richiesta di sospensione e rinuncia agli studi;
- ottenere l'iscrizione all'anno accademico successivo;
- ottenere certificati;
- presentare domanda di esonero tasse e contributi;
- presentare domanda di borse di studio;
- presentare domanda di borse di collaborazione.

Art. 6

Iscrizione a singole attività formative

Lo studente che si iscrive a singole attività formative dovrà pagare tasse e contributi in un'unica soluzione e in proporzione ai crediti che intende acquisire. Il costo di un singolo Credito Formativo Universitario è pari a € 30.

Gli studenti che intendano frequentare singole attività formative che si svolgono nel primo semestre e per le attività formative annuali potranno presentare domanda entro il **09/12/2024**.

Gli studenti che intendano frequentare singole attività formative che si svolgono nel secondo semestre e per le attività formative annuali potranno presentare domanda entro il **12/05/2025**.

Per l'iscrizione ai singoli insegnamenti offerti in lingua inglese sono dovuti l'imposta fissa di bollo virtuale sulla domanda di iscrizione e un contributo accademico di importo pari a € 100 per ogni credito attribuito dal corso scelto. Nel caso in cui lo studente opti per l'intero semestre, l'importo da pagare per l'iscrizione sarà costituito dalla metà della retta prevista per il corso di studio medesimo.

I contributi accademici dovranno essere corrisposti mediante MAV ON-LINE (Pagamento Mediante Avviso) predisposto dall'Economato.

La presente disposizione non si applica agli Studenti già iscritti ai Corsi di laurea attivi presso l'Università Europea di Roma.

Art. 7

Contributi speciali

A fronte di specifici servizi di Segreteria, sono dovuti a copertura dei costi e degli oneri relativi, i contributi speciali nella misura di seguito indicata:

"Contributi Speciali A.A. 2024/2025"

Il Rettore

Contributo di congedo (in caso di trasferimento ad altre Università)	Euro 65,00 + Euro 16,00 (bollo virtuale)
Contributo trasferimento in entrata	Euro 80,00
Contributo per il rilascio di duplicato del libretto di tirocinio	Euro 50,00
Contributo per il rilascio del duplicato della pergamena di laurea	Euro 90,00 + Euro 16,00 (bollo virtuale)
Contributo per il rilascio della pergamena	<ul style="list-style-type: none"> • corsi di specializzazione per il sostegno: Euro 50,00 + Euro 32,00 (n.2 bolli virtuali) • master di I e II livello: Euro 40,00 + Euro 16,00 (marca da bollo) + Euro 10,00 per la spedizione • dottorato di ricerca Euro 50,00 + Euro 32,00 (n.2 bolli virtuali) + Euro 10,00 per la spedizione
Contributo rilascio certificato	Euro 16,00 (marca da bollo)
Contributo rilascio certificato Master, Corso di Perfezionamento e Dottorato di ricerca	Euro 16,00 (marca da bollo) + Euro 10,00 per la spedizione
Contributo rilascio attestato di frequenza Corso di Perfezionamento	Euro 20,00 + Euro 10,00 per la spedizione
Riconoscimento diretto del titolo (ex equipollenza)	Euro 250,00
Contributo per l'ammissione alla prova finale	Euro 250,00 + Euro 16,00 (bollo virtuale)

Il Rettore

Contributo di ricognizione degli studi svolti (in caso di ripresa della carriera universitaria a seguito di domanda di sospensione)	Euro 80,00 (per il primo anno) Euro 60,00 (per ogni ulteriore anno che costituisce oggetto di ricognizione) Euro 16,00 (bollo virtuale)
Contributo di ricognizione degli studi svolti (in caso di ripresa della carriera universitaria a seguito di interruzione degli studi)	Euro 700,00 (per ogni anno che costituisce oggetto di ricognizione) Euro 16,00 (bollo virtuale)
Richiesta riconoscimento crediti Scienze della Formazione Primaria (successiva alla prima; per studenti già iscritti)	Euro 30,00
Domanda di ammissione sessione laurea	Euro 16,00 (bollo virtuale)
Domanda di modifica del piano di studi individuale	Euro 16,00 (marca da bollo)
Richiesta di passaggio di corso di studio o di ordinamento	Euro 16,00 (marca da bollo)
Riattivazione della carriera accademica	Euro 16,00 (marca da bollo)
Domanda duplicato pergamena di laurea	Euro 16,00 (marca da bollo)
Domanda di adozione regime part time	Euro 16,00 (marca da bollo)
Rinuncia agli studi	Euro 16,00 (bollo virtuale)
Sospensione studi	Euro 16,00 (bollo virtuale)
Iscrizione singoli corsi	Euro 16,00 (bollo virtuale)

Art. 8

Esonero dal pagamento dei contributi accademici e modalità di presentazione

L'Università Europea di Roma può concedere agli studenti, in particolari condizioni economiche familiari, e con un buon rendimento accademico, il beneficio dell'esenzione totale o parziale dall'obbligo del pagamento dei contributi accademici.

Resta comunque a carico dello studente il pagamento della tassa di iscrizione e di ogni altro importo eventualmente dovuto a titolo di tasse, sovrattasse, contributi per servizi amministrativi e corrispettivi per servizi specifici non compresi nell'offerta formativa, **entro il 20 settembre 2024**.

I componenti del nucleo familiare (fratelli, sorelle, genitori) di uno studente già iscritto presso l'Università Europea di Roma, usufruiscono di una riduzione individuale pari al 20% dell'importo complessivo dei contributi dovuti. Per usufruire di tale riduzione la domanda deve essere presentata **entro e non oltre il 15 ottobre 2024**. **Tale richiesta va formulata per ogni anno accademico.**

Sono previste riduzioni dei contributi accademici legate a convenzioni stipulate con l'Università Europea di Roma. La domanda per l'ottenimento delle stesse, corredata della documentazione richiesta nella convenzione, deve essere presentata **entro e non oltre il 15 ottobre 2024**.

Il beneficio dell'esonero parziale **non** è cumulabile con la riduzione applicata in caso di pagamento dei contributi accademici in un'unica soluzione (5%). (art.3 del presente regolamento)

L'esonero parziale e la riduzione del 5% (applicato ai pagamenti dei contributi accademici in un'unica soluzione) non vengono in nessun caso applicate alla Tassa di Iscrizione.

La riduzione dei contributi accademici concessa per l'A.A. 2024/2025, ha validità **solo** per il suddetto anno accademico.

La richiesta della suddetta riduzione deve avvenire nei termini e modalità riportate all' art. 13 del presente regolamento.

Tali riduzioni non sono previste per gli iscritti al corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria e al corso di Laurea Triennale in Turismo e valorizzazione del territorio.

L'istanza di esonero dal pagamento dei contributi accademici si perfeziona con l'invio della domanda e della relativa documentazione, in unico file pdf, all'indirizzo mail: riduzioni@unier.it entro e non oltre il 15/10/2024.

Art. 9

Esonero totale dal pagamento dei contributi accademici

In virtù di quanto previsto dall'art. 8 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, recante norme in materia di "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari", e del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n.68, l'Università esonera totalmente dal pagamento della tassa d'iscrizione e dei contributi universitari e della tassa regionale, gli studenti che appartengano alle categorie di seguito elencate:

- a) vincitori di borse di studio erogate da DiscoLazio. Tali studenti (iscritti ad anni successivi al primo) sono tenuti al versamento di una quota di Euro 100,00 a titolo di rimborso spese, più Euro 16,00 di bollo virtuale; la tassa regionale andrà versata direttamente all'Ente regionale DiscoLazio, come indicato nell'art. 4 del presente Regolamento;
- b) idonei al conseguimento delle borse di studio DiscoLazio che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tali provvidenze. Tali studenti (iscritti ad anni successivi al primo) sono tenuti al versamento di una quota di Euro 100,00 a titolo di rimborso spese, più Euro 16,00 di bollo virtuale; la tassa regionale andrà versata direttamente all'Ente regionale DiscoLazio come indicato nell'art. 4 del presente Regolamento;
- c) studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano;
- d) studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno un anno, per l'anno accademico in cui non siano risultati iscritti; tali studenti sono tenuti al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno stabilito dall'Università, il cui ammontare è previsto dall'art. 6 del presente Regolamento.
- e) studenti con disabilità, con riconoscimento handicap ai sensi dell'art. 3 co. 1 L.104 del 05/02/92 o con invalidità pari o superiore al 66% (D.lgs n. 68/12, art. 9 co.2). Tali studenti (iscritti ad anni successivi al primo e tutti gli iscritti ai corsi/master post lauream) sono tenuti al versamento di una quota annua di Euro 100,00 a titolo di rimborso spese d'iscrizione, più Euro 16,00 di bollo virtuale, e non pagano la tassa regionale.

Una volta dichiarata la condizione, **se non rivedibile**, l'iscrizione agli anni accademici successivi viene rinnovata automaticamente, effettuando il versamento della quota annua di Euro 100,00, più Euro 16,00 di bollo virtuale.

Non possono accedere all'esonero totale gli studenti che siano già in possesso di un titolo di studio universitario di pari livello a quello per il quale si chiede il beneficio.

L'esonero totale dal pagamento dei contributi accademici non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo attribuite.

Si precisa che, gli idonei di borsa di studio e i vincitori di borsa di studio erogata da DiscoLazio, dovranno pagare la tassa di iscrizione e quest'ultima verrà rimborsata (previa decurtazione dell'importo di 100,00 euro, più Euro 16,00 di bollo virtuale) nel momento in cui DiscoLazio procederà con l'invio delle graduatorie finali di merito.

La tassa regionale andrà versata direttamente all'Ente regionale DiscoLazio, come indicato nell'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 10

Esonero parziale dal pagamento dei contributi universitari

L'esonero parziale dal pagamento dei contributi universitari è attribuito agli studenti che siano in possesso, **congiuntamente**, sia dei requisiti relativi alle **condizioni economiche**, sia dei requisiti relativi alle **condizioni di merito** definite dal successivo art. 11 del presente Regolamento.

*Il beneficio della riduzione parziale può essere concesso per un numero di anni pari alla durata legale del corso di studio e **non** è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo attribuite. La domanda va presentata **per ciascun anno accademico** entro il **15 ottobre**, pena l'esclusione dall'ottenimento del beneficio.*

Possono accedere ai benefici di cui al presente articolo, gli studenti iscritti fino all'a.a. 2022/2023.

Non possono accedere ai benefici di cui al presente articolo, gli studenti:

- a) incorsi, negli anni precedenti, in provvedimenti di revoca dell'esonero, dovuti a dichiarazioni mendaci, raggiri o dolo;
- b) incorsi nel provvedimento disciplinare di sospensione come previsto dal Codice di comportamento degli studenti dell'Università Europea di Roma;
- c) non in regola con il pagamento delle tasse relative agli anni accademici precedenti;
- d) che beneficino o hanno già beneficiato, anche parzialmente, per lo stesso anno di corso, di borsa di studio erogata da altri enti pubblici o privati;
- e) che siano già in possesso di un titolo di studio universitario di pari livello a quello per il quale si chiede il beneficio;
- f) gli studenti iscritti fuori corso;
- g) gli studenti iscritti al corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria e al corso di Laurea Triennale in Turismo e valorizzazione del territorio.

Non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito, ai soli fini della concessione dell'esonero parziale dai contributi accademici, il periodo di sospensione degli studi dovuto a uno dei seguenti motivi:

- a) stato di gravidanza;
- b) grave disagio per infermità gravi e prolungate.

L'istanza di esonero dal pagamento dei contributi accademici si perfeziona con l'invio della domanda e della relativa documentazione, in unico file pdf, all'indirizzo mail: riduzioni@unier.it entro e non oltre il 15/10/2024.

Art. 11
Modalità di valutazione delle condizioni economiche e di merito

Condizioni di economiche

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, oppure l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l'Università (ISEEU).

L'ISEE è l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, utilizzabile dalla maggior parte degli studenti e rilasciata a seguito di presentazione ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o all'INPS o ai Comuni della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

L'ISEEU è l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l'Università, utilizzabile dagli studenti che si trovano in certe condizioni (studente con residenza esterna all'unità abitativa familiare da meno di 2 anni e/o con reddito inferiore a € 8608; studente con genitori separati o divorziati; reddito e/o patrimonio dei fratelli e delle sorelle, facenti parte del nucleo familiare; redditi e/o patrimoni prodotti e/o posseduti all'estero) e rilasciata dai CAF.

Ai fini del calcolo dell'ISEE, per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, trovano applicazione le modalità definite all'art. 8 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 (<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/1/24/14G00009/sg>).

Le dichiarazioni ISEE e ISEEU non veritiere sono soggette a sanzioni penali e amministrative.

Le sanzioni si applicano anche se l'importo dichiarato è di poco discordante dall'importo verificato, in quanto la legge prevede solo il caso di dichiarazione falsa o veritiera, a prescindere dall'entità della differenza.

I cittadini comunitari e non comunitari, residenti in Italia devono corrispondere tasse e contributi in base alle norme del presente Regolamento, presentando la documentazione fiscale necessaria per la determinazione della fascia di reddito. Gli studenti e le studentesse residenti fuori dall'Italia, o residenti in Italia ma non autonomi rispetto a un nucleo familiare all'estero, per ottenere la riduzione delle tasse per l'anno accademico 2024/2025 possono calcolare il valore ISEE parificato.

Condizioni di merito

Per gli studenti che richiedono il beneficio dell'esonero parziale dal pagamento dei contributi accademici il requisito del merito è valutato secondo il seguente criterio:

- a) **risultati conseguiti entro il 30 luglio 2024 (sessione d'esami estiva)**, in termini di crediti formativi universitari (CFU) e votazione media ponderata, per gli studenti regolarmente iscritti.

Il Rettore

Fasce di esonero

Sono previste quattro fasce di esonero relative alle diverse **condizioni economiche** del nucleo familiare di appartenenza dello studente e al **profitto**, ciascuna delle quali comporta l'attribuzione di un punteggio.

La somma del punteggio relativo al reddito e al merito, moltiplicata per due, comporta l'attribuzione di una diversa percentuale di riduzione dei contributi accademici.

Le percentuali di esonero parziale dai contributi accademici riportate **nell'allegato n. 3**, sono le seguenti:

1. **15%** per i punteggi compresi tra **16 a 24**
2. **25%** per i punteggi compresi tra **25 a 32**
3. **40%** per i punteggi compresi tra **33 a 36**
4. **65%** per i punteggi compresi tra **37 a 40**

*Nel caso in cui uno studente non sia in possesso di uno dei due requisiti richiesti (requisito di merito o economico), **non** può usufruire dell'esonero parziale dei contributi accademici.*

Art.12

Controlli sulle dichiarazioni e autocertificazioni

L'Università procede ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dallo studente in merito alla situazione economica, patrimoniale e familiare confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze secondo quanto previsto dall'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e dall'art. 4 del D.P.C.M. 9 aprile 2001.

In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. n. 75 e n. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché le sanzioni previste dall'art. 23 della legge 390/1991, consistenti nel pagamento di una somma d'importo doppio rispetto a quella percepita, nella decadenza dal diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Art.13

Termini e modalità di presentazione delle domande

Gli studenti che vogliono usufruire dei benefici di cui agli artt. 8, 9 e 10 del presente Regolamento devono essere in regola con la loro posizione amministrativa (pagamento della tassa di iscrizione e del bollo virtuale entro il 20/09/2024 e devono presentare richiesta di esonero **entro il 15 ottobre 2024**, direttamente dal sistema informatico di ateneo, accedendo nella sezione "Segreteria" – "Esoneri". Dopo aver selezionato il tipo di esonero, lo studente dovrà inviare la ricevuta insieme all'attestazione ISEE (o ISEEU) sui redditi e patrimoni del nucleo familiare **in unico file pdf, all'indirizzo mail: riduzioni@unier.it**.

La domanda può essere presentata avvalendosi dell'autocertificazione relativa alle informazioni richieste, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Il Rettore

Documentazione per esonero totale

Per accedere al beneficio dell'esonero totale, alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) per i vincitori o idonei di borse di studio erogate da DiscoLazio: dichiarazione di assegnazione della borsa di studio o idoneità;
- b) per lo studente disabile: copia del certificato da cui risulti il grado di invalidità. Il certificato **non** può essere sostituito da sentenze della Magistratura. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo l'agevolazione ha effetto dal momento della presentazione della domanda e **non** può essere retroattiva;
- c) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

Documentazione per esonero parziale

Per accedere al beneficio dell'esonero parziale, alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) attestazione definitiva ISEE, o ISEEU, sui redditi e patrimoni del nucleo familiare dello studente relativi all'anno precedente (2023);
- b) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

L'istanza di esonero dal pagamento dei contributi accademici si perfeziona con l'invio della domanda e della relativa documentazione, in unico file pdf, all'indirizzo mail: riduzioni@unier.it

Art. 14 Borse di studio

Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.P.C.M. 9 aprile 2001, l'Università Europea di Roma può concedere borse di studio con specifiche e diverse finalità rispetto a quelle previste per la copertura delle spese di mantenimento agli studi, anche mediante finanziamenti promossi da altri enti e soggetti pubblici e privati.

In particolare, l'Università Europea di Roma può prevedere, per gli studenti che conseguono la laurea in un numero di anni pari alla durata legale del corso di studi, l'assegnazione di premi di laurea o per miglior tesi messi a disposizione per ciascun Corso di Laurea, per un importo stabilito ogni anno dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle proprie risorse finanziarie.

I criteri di assegnazione delle borse di studio, i termini di scadenza, le modalità di presentazione delle domande e i termini di pubblicazione delle graduatorie saranno stabiliti nel bando di concorso,

Il Rettore

che sarà reso pubblico mediante affissione in bacheca e pubblicato sul sito internet dell'Università.
Per essere ammessi alle graduatorie definitive i richiedenti devono essere regolarmente iscritti. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite.

Art. 15 Dottorati di ricerca

Ai fini dell'iscrizione (40° ciclo), per i vincitori senza borsa di studio, è richiesto il versamento, mediante MAV ON-LINE (Pagamento Mediante Avviso), scaricabile accedendo, con le proprie credenziali, al sistema informatico di Ateneo, di:

Tassa di Iscrizione (a)	Imposta di Bollo (b)	Pagamento totale (a+b)
€330	€16	€ 346

L'iscrizione agli anni successivi si perfeziona con il pagamento delle tasse dovute per l'anno di riferimento, fatti salvi i casi di sospensione.

Le scadenze per il pagamento delle quote di iscrizione agli anni successivi, per i soli vincitori senza borsa di studio, sono:

ISCRIZIONE SECONDO ANNO – 39° ciclo

- I° rata di € 346 (€ 330,00 tassa di iscrizione + € 16,00 imposta di bollo) entro il 15 ottobre 2024.
- II° rata di € 330 entro il 15 aprile 2025.

ISCRIZIONE TERZO ANNO – 38° ciclo

- I° rata di € 346 (€ 330,00 tassa di iscrizione + € 16,00 imposta di bollo) entro il 15 ottobre 2024.
- II° rata di € 330 entro il 15 aprile 2025.

Qualora il dottorando non provveda al pagamento della seconda rata entro la scadenza prevista, verrà applicata una indennità di mora pari a € 50,00.

Tutti i dottorandi (con e senza borsa) dovranno versare la tassa regionale come indicato nell'art.4 del presente Regolamento.

Coloro che hanno diritto al conferimento della borsa di studio vi possono rinunciare, anche all'atto

Il Rettore

dell'ammissione, mantenendo la possibilità di frequentare il corso di dottorato. In caso di rinuncia alla borsa, il dottorando è tenuto al pagamento di tutte le tasse relative all'anno in corso.

Gli studenti vincitori di borsa di studio erogata dall'Ateneo sono tenuti al pagamento dell'imposta di bollo virtuale (€ 16,00), nelle tempistiche sopra indicate per i vincitori senza borsa di studio.

Sono tenute al pagamento della sola imposta di bollo virtuale (€ 16,00), nelle tempistiche sopra indicate per i vincitori senza borsa di studio, le seguenti categorie:

- le persone con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66% (ART. 9 DL 68/2012);
- le persone cui sia riconosciuto lo status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28/07/51, ratificata con Legge 24 luglio 1954, n. 722, previa esibizione del documento attestante la posizione;
- studenti/studentesse internazionali beneficiari di borse di studio del Governo italiano;
- I vincitori di borse di studio erogate da DiscoLazio e gli idonei al conseguimento delle borse di studio DiscoLazio che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tali provvidenze.

Per il ritiro della Pergamena di Dottorato è necessario effettuare il versamento di € 50,00, oltre al costo dell'imposta di bollo virtuale di € 32,00 (due marche).

Per ogni ulteriore aspetto si rimanda al Regolamento per l'istituzione e l'accREDITamento delle sedi e dei corsi di dottorato di ricerca e dalla normativa nazionale vigente in materia.

Art.16 **Studenti stranieri**

Ai cittadini stranieri comunitari si applicano le condizioni previste per gli studenti italiani, purché producano gli originali dei documenti anagrafici e fiscali relativi all'anno solare precedente, con traduzione autenticata da un funzionario competente o, in alternativa, idonea dichiarazione rilasciata dal Consolato o Ambasciata italiana all'estero circa l'ammontare complessivo del reddito percepito dal nucleo familiare dello studente e la composizione dello stesso.

Ai cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno si applicano le condizioni previste per gli studenti italiani purché producano idonea dichiarazione rilasciata dal Consolato o Ambasciata italiana nel loro paese d'origine circa l'ammontare complessivo del reddito percepito, nell'anno solare precedente, dal proprio nucleo familiare e la composizione dello stesso oppure, in alternativa, producano gli originali dei documenti anagrafici e fiscali con traduzione autenticata da un funzionario competente e vidimata dal Consolato o Ambasciata italiana all'estero.

Per gli studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri non appartenenti all'Unione Europea, specificati con decreto 02.05.2011 del Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca Scientifica d'intesa con il Ministro per gli Affari esteri, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale.

Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'Università di iscrizione estera collegata da

Il Rettore

accordi o convenzioni con l'Ateneo. Lo studente è comunque obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare in base al D.Lgs. 31.03.1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3.5.2000, n. 130.

La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all'Area dell'Euro è valutata sulla base del cambio medio del 2023.

Art.17 Pubblicità

Il presente Regolamento è reso pubblico mediante affissione all'albo di Ateneo, ed è reso disponibile in via telematica all'indirizzo www.universitaeuropediroma.it alla sezione "My Uer – Economato".

Art. 18 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di diritto allo studio.

Il Rettore

Allegato n. 1

Iscrizione - Corsi di Laurea Triennale e Corso di laurea Magistrale a ciclo unico

Corsi di studio	Tassa di Iscrizione 20/09/2024 (a)	Contributi accademici (b)	Iscrizione + Contributi (a+b)	Pagamento unica soluzione Sconto 5% entro il 18/10/2024	Contributi accademici Importi e scadenze rate (c)			
					I rata 08/11/2024	II rata 06/12/2024	III rata 03/07/2025	IV rata 09/05/2025
Economia e Gestione Aziendale (L-18)	€ 940,00	€ 6.060,00	€ 7.000,00	€ 6.697,00	€ 1.515,00	€ 1.515,00	€ 1.515,00	€ 1.515,00
Scienze e Tecniche psicologiche (L-24)	€ 940,00	€ 6.060,00	€ 7.000,00	€ 6.697,00	€ 1.515,00	€ 1.515,00	€ 1.515,00	€ 1.515,00
Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis)	€ 940,00	€ 2.760,00	€ 3.700,00	SCONTO NON APPLICABILE	€ 690,00	€ 690,00	€ 690,00	€ 690,00
Magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico (LMG/01)	€ 940,00	€ 6.060,00	€ 7.000,00	€ 6.697,00	€ 1.515,00	€ 1.515,00	€ 1.515,00	€ 1.515,00
Turismo e valorizzazione del territorio (L-15)	€ 940,00	€ 2.760,00	€ 3.700,00	SCONTO NON APPLICABILE	€ 690,00	€ 690,00	€ 690,00	€ 690,00

Da aggiungere al momento dell'iscrizione:

- la TASSA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (L. 549/95 ART. 3 COMMA 20) 140 euro: la tassa andrà versata direttamente all'Ente regionale Discolazio, come indicato nell'art. 4 del presente Regolamento;
- e l'imposta di bollo virtuale di 16,00 euro.

Iscrizione - Corsi di Laurea Magistrale

Corsi di studio	Tassa di Iscrizione 20/09/2024 (a)	Contributi accademici (b)	Iscrizione + Contributi (a+b)	Pagamento unica soluzione Sconto 5% entro il 18/10/2024	Contributi accademici Importi e scadenze rate (c)			
					I rata 08/11/2024	II rata 06/12/2024	III rata 07/03/2025	IV rata 09/05/2025
Economia e Management dell'Innovazione (LM-56)	€ 940,00	€ 6.060,00	€ 7.000,00	€ 6.697,00	€ 1.515,00	€ 1.515,00	€ 1.515,00	€ 1.515,00

Il Rettore

Management della Transizione Digitale (LM43/LM91)	€ 940,00	€ 6.060,00	€ 5.000,00	€ 4.797,00	€ 1.015,00	€ 1.015,00	€ 1.015,00	€ 1.015,00
Psicologia (LM-51)	€ 940,00	€ 6.060,00	€ 7.000,00	€ 6.697,00	€ 1.515,00	€ 1.515,00	€ 1.515,00	€ 1.515,00

Da aggiungere al momento dell'iscrizione:

- la TASSA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (L. 549/95 ART. 3 COMMA 20) 140 euro: la tassa andrà versata direttamente all'Ente regionale Discolazio, come indicato nell'art. 4 del presente Regolamento;
- e l'imposta di bollo virtuale di 16,00 euro.

Allegato n. 2

Modalità di valutazione delle condizioni di reddito e di merito

CONDIZIONI DI MERITO

Per tutti gli studenti iscritti fino all'a.a. 2022/2023

- a) **risultati conseguiti entro il 30 luglio 2024**, in termini di crediti formativi universitari (CFU) e votazione media ponderata, per gli studenti regolarmente iscritti.

TABELLA CONDIZIONI DI MERITO (A.A. 2024/2025)

Studenti iscritti fino all'a.a. 2022/2023*

N.	CFU	Votazione media ponderata	Punteggio
1	DA 36 a 42	26/30	4
2	DA 43 a 49	26/30	6
3	DA 50 a 55	26/30	8
4	DA 56 a 60	26/30	10

**I CFU da conteggiare dovranno essere conseguiti nelle sessioni di esami di gennaio-febbraio e di giugno-luglio e comunque entro il 30/07/2024.*

Il punteggio conseguito in base al merito deve essere sommato al punteggio relativo al reddito e moltiplicato per due.

CONDIZIONI DI REDDITO

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ai sensi del D.P.C.M 5 dicembre 2013, n°159, e successive modificazioni e integrazioni.

Nel caso in cui, l'ISEE non rientri in una di queste fasce, non sarà possibile presentare richiesta di esonero parziale dei contributi accademici.

N.	Fasce I.S.E.E. (Decreto Direttoriale n. 318 del 14-03-2024)	Punteggio
----	--	-----------

Il Rettore

1	Da Euro 27.726,79 a 20.665,00	4
2	Da Euro 20.664,00 a 13.779,00	6
3	Da Euro 13.778,00 a 8.694,00	8
4	Da Euro 8.693,00 a 0	10

Il punteggio conseguito in base al reddito deve essere sommato al punteggio relativo al merito e moltiplicato per due.

TABELLA PERCENTUALI DI ESONERO PARZIALE

Sono previste quattro fasce di esonero, relative alle diverse condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza dello studente e al profitto, ciascuna delle quali comporta l'attribuzione di un punteggio.

Nel caso in cui uno studente non sia in possesso di uno dei due requisiti richiesti (requisito di merito o economico), non può usufruire degli esoneri parziali dei contributi accademici.

La somma del punteggio relativo al reddito e al merito, moltiplicata per due, comporta l'attribuzione di una percentuale di riduzione dei contributi accademici.

TABELLA ESONERI PARZIALI CONTRIBUTI ACCADEMICI

(A.A. 2024/2025)

ISCRITTI AL PRIMO ANNO E AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Fasce	Punteggio Complessivo	Percentuale di esonero
1	da 16 a 24	15%
2	da 25 a 32	25%
3	da 33 a 36	40%
4	Da 37 a 40	65%

Il Rettore

Calcolo del punteggio:

Calcolo: Punteggio Condizione di Merito + Punteggio Condizione Economica = Somma del punteggio delle condizioni di merito e reddito;

Somma del punteggio X 2 = Punteggio Complessivo \implies Percentuale di esonero

ESEMPIO:

media ponderata (26/30); cfu da 36 a 42 (4 punti di merito) + ISEE 9.900 Euro (8 punti di reddito)

4 (punteggio per merito) + 8 (punteggio per reddito) = 12 Punteggio parziale

12 X 2 = 24 (punteggio complessivo); 24 rientra nella 1° fascia = 15% (percentuale di esonero).